

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1676

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'AMATO LUIGI, RUTELLI, PANNELLA

Presentata il 14 ottobre 1987

Le nuove pensioni Inps per i lavoratori dipendenti ed autonomi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con gli articoli 1 e 7 si consente ai lavoratori dipendenti ed autonomi di ottenere, una volta in pensione, il minimo vitale di 500 mila lire mensili, elevato a 600 mila per i pensionati che hanno versato contributi per più di quindici anni. Viene eliminata la grave stortura dell'attuale sistema, secondo la quale i contributi volontari non sono calcolati ai fini del raggiungimento dei 780 contributi settimanali. Per i lavoratori autonomi, in particolare, vengono eliminati gli attuali minimi « bassi » previsti per i titolari di pensione di invalidità che non hanno raggiunto l'età pensionabile.

Con gli articoli 2 e 8 si compie una grandissima rivoluzione del concetto di scala mobile sulle pensioni. Innanzitutto si instaura una cadenza quadrimestrale degli aumenti; quindi si collegano strettamente gli aumenti delle pensioni a quelli

riconosciuti sulle buste-paga dei lavoratori in servizio ed, infine, si consente alle pensioni di restare agganciate alla dinamica salariale attraverso il pagamento, nella misura di un terzo, degli aumenti retributivi concessi dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Solo in tal modo si potranno eliminare le pensioni pagate dall'Inps e si tranquillizzeranno i lavoratori, oggi angosciati di dover andare in pensione, ben sapendo che purtroppo dovranno stringere la cintola per l'« immobilismo » delle pensioni nei confronti della inflazione e della lievitazione dei prezzi al consumo.

Con gli articoli 3 e 9 si eliminano gli effetti della legge n. 638 del 1983 che troppo male sta facendo ai pensionati e si stabilisce il principio, di alto contenuto sociale, che il minimo non viene riconosciuto solo se il soggetto ha un reddito superiore di tre volte a tale misura (per

il 1988, ad esempio, un reddito mensile lordo superiore al milione e mezzo di lire).

Con l'articolo 4 si offre un po' di giustizia a tutti quei lavoratori che sono rimasti « strangolati » dai tetti retributivi, elevando la misura del tetto a 50 milioni e rivalutando le misure dal 1970 in poi. L'articolo fissa anche un altro principio di assoluto rilievo: non si versano i contributi sulle retribuzioni eccedenti il tetto. Come queste retribuzioni non hanno valore ai fini pensionistici, così non debbono valere anche ai fini contributivi.

Con gli articoli 5 e 10 si rivoluziona il concetto del supplemento di pensione. Attualmente il supplemento viene calcolato a sé stante ed aggiunto all'importo della pensione in pagamento. Con il sistema da noi proposto, invece, si ricalcola di nuovo la pensione intera tenendo conto anche dei contributi versati dopo il pensionamento. Solo in questa maniera si garantisce la perfetta equivalenza tra pensione e retribuzione, anche al di là della anzianità contributiva massima (40 anni).

Con l'articolo 6 viene dettato un nuovo criterio di cumulo tra pensione e retribuzione. Oggi la legislazione è troppo

« feroce »: espropria in caso di lavoro l'intera pensione eccedente il minimo. Noi chiediamo una disciplina più equa permettendo la trattenuta solo oltre l'importo mensile di 1 milione di lire (rivalutato ogni anno) e solo sul 50 per cento dell'importo eccedente. Con un esempio si chiarisce il concetto: supponendo una pensione di 1 milione e mezzo di lire mensili la trattenuta (che oggi è di 1 milione 100 mila lire) è pari a 250 mila lire mensili.

Con l'articolo 11 si elimina una vergognosa discriminazione attuata contro i lavoratori dipendenti: la onerosità della ricongiunzione dei periodi assicurativi *ex lege* n. 29 del 1979.

Con gli articoli 12 e 13 si rivoluziona il sistema pensionistico e contributivo dei lavoratori autonomi, secondo le linee indicate dalla riforma previdenziale da tempo giacente in Parlamento. Il concetto è semplice: sia la pensione che i contributi debbono essere agganciati ai redditi di impresa. Solo in questa maniera si potrà superare l'attuale incivile sistema della « contribuzione fissa » e si permetterà alle tre categorie dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti di ricevere pensioni degne di questo nome.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI.

ART. 1.

(Aumento dei trattamenti minimi).

1. Dal 1° gennaio 1988 le pensioni in carico alla assicurazione generale obbligatoria sono integrate al minimo di 500.000 lire mensili.

2. Le pensioni formate da più di 780 contributi settimanali, liquidate fino al 31 dicembre 1983 e dal 1° giugno 1985 in poi, sono integrate al minimo di 600.000 lire mensili. Si considerano, ai fini del superamento dei 780 contributi settimanali, i contributi obbligatori effettivi, figurativi, volontari, da riscatto, trasferiti da altri enti.

ART. 2.

(Perequazione automatica).

1. Dal 1° gennaio 1988 la perequazione automatica delle pensioni è applicata dal 1° gennaio, dal 1° maggio e dal 1° settembre di ogni anno, sulla base delle variazioni della contingenza apportate ai lavoratori in servizio.

2. Gli aumenti di retribuzione, stabiliti per i lavoratori in servizio, dai contratti collettivi nazionali di lavoro vengono applicati anche ai pensionati nella misura del 33 per cento. L'aumento si applica dall'anno in cui vengono rinnovati i principali contratti collettivi e vale per tutti i pensionati, indipendentemente dal settore produttivo presso cui ha prestato attività lavorativa il singolo pensionato. La misura della rivalutazione delle pensioni viene calcolata sulla base dell'aumento medio lordo mensile concesso agli operai, ricavato dalla sommatoria dei miglioramenti offerti dai vari contratti collettivi.

ART. 3.

(Integrazione al trattamento minimo).

1. La integrazione al minimo spetta a condizione che il pensionato non abbia un reddito personale imponibile IRPEF superiore a tre volte la misura del trattamento minimo. Dal reddito sono esclusi i trattamenti di fine rapporto o buonuscite, quello convenzionale della casa di abitazione e la pensione stessa da integrare al minimo.

2. La integrazione al minimo spetta una sola volta secondo le disposizioni vigenti e si applica per tutti i tipi di pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria.

ART. 4.

(Tetto di retribuzione pensionabile).

1. Dal 1° gennaio 1988 il tetto di retribuzione pensionabile è elevato a 50.000.000 di lire e viene rivalutato annualmente in base agli incrementi della perequazione automatica delle pensioni, ivi compresi gli aumenti concessi ai sensi del comma 2 dell'articolo 2.

2. I tetti di retribuzione pensionabile stabiliti dal 1970 vengono rivalutati secondo le seguenti misure:

a) anno 1970	13.000.000
b) anno 1971	15.000.000
c) anno 1972	17.000.000
d) anno 1973	19.000.000
e) anno 1974	21.000.000
f) anno 1975	23.000.000
g) anno 1976	25.000.000
h) anno 1977	27.000.000
i) anno 1978	29.000.000
l) anno 1979	31.000.000
m) anno 1980	33.000.000
n) anno 1981	35.000.000
o) anno 1982	37.000.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

p) anno 1983	39.000.000
q) anno 1984	41.000.000
r) anno 1985	43.000.000
s) anno 1986	45.000.000
t) anno 1987	47.000.000

3. La riliquidazione delle pensioni si ottiene a domanda. Se la domanda viene presentata entro il 31 dicembre 1988 la decorrenza della riliquidazione è fissata al 1° gennaio 1988; per le domande posteriori la decorrenza resta fissata al primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della richiesta.

3. Sulle retribuzioni eccedenti il tetto massimo non sono dovuti, dal 1° gennaio 1988, i contributi assicurativi e previdenziali.

ART. 5.

(Supplemento di pensione).

1. Per i contributi versati o accreditati dopo il pensionamento, l'Inps deve liquidare un supplemento, ricalcolando la intera pensione sulla base delle retribuzioni legate alle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione, ivi comprese quelle relative ai periodi oggetto del supplemento. Il supplemento può essere chiesto dopo cinque anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento; per una sola volta può essere chiesto dopo due anni, sempreché l'interessato abbia raggiunto l'età pensionabile.

ART. 6.

(Cumulo tra pensione e retribuzione).

1. Le pensioni dirette di vecchiaia ed invalidità e quelle indirette ai superstiti, ivi compresa la tredicesima mensilità, sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente, con le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e con i trattamenti speciali di disoccupazione fino all'importo mensile lordo di 1.000.000 di lire. Le quote eccedenti tale importo sono soggette a trattenuta per il 50 per cento del loro ammontare.

2. Le pensioni, gli assegni e le retribuzioni si intendono al netto delle quote per carichi di famiglia; le retribuzioni si intendono altresì al netto dei contributi e delle imposte fiscali.

3. L'importo mensile indicato al comma 1 viene rivalutato ogni anno in base agli incrementi della perequazione automatica delle pensioni, di cui all'articolo 2.

4. Le trattenute indicate al comma 1 non si applicano alle pensioni erogate in favore di più superstiti e non si applicano, qualunque sia il tipo di pensione, nel caso di redditi derivanti da attività autonoma e libero-professionale e di redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; nel caso di attività svolta all'estero, di attività svolta in qualità di operaio agricolo a tempo determinato e in qualità di addetto ai servizi domestici e familiari; nel caso di redditi prodotti in attività promosse per il reinserimento degli anziani, handicappati e tossicodipendenti, in attività socialmente utili.

5. La pensione di anzianità e quelle anticipate in virtù di particolari leggi sono totalmente incumulabili con i redditi derivanti da attività da lavoro dipendente, autonomo, libero-professionale, fino a concorrenza della misura di tali redditi.

CAPO II

GESTIONI SPECIALI

DEI LAVORATORI AUTONOMI.

ART. 7.

(Aumento dei trattamenti minimi per i lavoratori autonomi).

1. Dal 1° gennaio 1988 i trattamenti minimi delle pensioni erogate ai lavoratori autonomi sono allineati a quelli stabiliti dall'articolo 1 in favore dei lavoratori dipendenti.

2. Sono abrogate le diversificazioni dei minimi in vigore fino al 31 dicembre 1987. Il trattamento minimo diventa unico per qualsiasi categoria di pensione.

3. Alle pensioni liquidate con più di 15 anni di contributi spetta il trattamento minimo indicato dal comma 2 dell'articolo 1.

ART. 8.

(Perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori autonomi).

1. Si applica il medesimo sistema di adeguamento automatico previsto dall'articolo 2 per i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli aumenti conseguenti ai rinnovi contrattuali, secondo le disposizioni previste dal comma 2 del citato articolo.

ART. 9.

(Integrazione al trattamento minimo per i lavoratori autonomi).

1. La integrazione al trattamento minimo delle pensioni spetta secondo i termini e con le limitazioni previste dall'articolo 3.

ART. 10.

(Supplemento di pensione per i lavoratori autonomi).

1. Alle pensioni erogate ai lavoratori autonomi si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 5.

ART. 11.

(Ricongiunzione periodi assicurativi per i lavoratori autonomi).

1. La ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi assicurativi versati o accreditati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi è gratuita. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

ART. 12.

(Pensione agganciata ai redditi dei lavoratori autonomi).

1. Dal 1° gennaio 1988 la pensione dei lavoratori autonomi è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle gestioni speciali, al 2 per cento del reddito annuo

di impresa, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi cinque anni solari o al minor numero di essi anteriori alla decorrenza della pensione.

2. I periodi di contribuzione accreditati fino al 31 dicembre 1987 sono calcolati, ai fini della valutazione del reddito pensionabile, considerando coperti i periodi stessi con un reddito che verrà anno per anno stabilito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il reddito pensionabile dei familiari collaboratori nell'impresa è quello denunciato al fisco.

4. Sui redditi pensionabili si applicano i coefficienti di rivalutazione, ai fini del calcolo della pensione, previsti dalla legge 10 maggio 1982, n. 297, per i lavoratori dipendenti.

ART. 13.

(Contribuzione agganciata ai redditi d'impresa).

1. Dal 1° gennaio 1988 l'ammontare del contributo annuo dovuto dai titolari di imprese per sé e i propri familiari coadiuvanti iscritti alle gestioni speciali è pari al 12 per cento del reddito complessivo annuo derivante dall'esercizio dell'impresa, dichiarato ai fini IRPEF relativamente all'anno precedente.

2. Il livello minimo imponibile ai fini contributivi è pari alla misura annua del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio e riconosciuto ai pensionati che non hanno versato oltre i 780 contributi settimanali.

3. Il versamento dei contributi avviene tramite bollettini di conto corrente postale, emessi dall'Inps, entro la fine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

ART. 14.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.